

SPORTING CLUB BACCANELLI

REGOLAMENTO

CAPITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1

Il presente regolamento della polisportiva SPORTING CLUB - associazione sportiva dilettantistica, adottato in conformità ed integrazione delle norme statutarie, ha per oggetto la disciplina delle attività sportive e ricreative, la normativa dell'uso da parte dei Soci della Sede Sociale e relativi impianti ed attrezzature, la determinazione dei criteri per l'applicazione delle quote sociali e dei contributi di frequenza, nonché il procedimento per l'esercizio del potere disciplinare ed i relativi provvedimenti.

Art.2

I soci sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto, del presente regolamento, nonché dei provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo.

Il presente regolamento può essere modificato con le modalità previste dallo Statuto Sociale.

Secondo quanto previsto dall'art. 4 del vigente Statuto sociale vengono istituite al fine di perseguire lo scopo sociale le seguenti sezioni nell'ambito dell'attività polisportiva-ricreativa:

- Sezione Tennis
- Sezione Calcio



673

[Handwritten signature]

- Sezione Nuoto (piscina)
- Sezione Altri sport
- Sezione Attività ricreativa.

I Soci e loro familiari appartenenti alle diverse sezioni risulteranno da rispettivi elenchi e/o registri che potranno essere istituiti dal soggetto designato quale responsabile o rappresentante della sezione che a sua volta tuttavia farà' riferimento all'amministratore specificatamente designato a tale attività o altrimenti in caso di mancata designazione al Consiglio Direttivo del Circolo

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE DELLE SINGOLE SEZIONI

Art.3

Sezione Tennis

La sezione tennis si propone come finalità la pratica agonistica del tennis nel territorio dello Stato italiano.

Gli iscritti a tale sezione sono conseguentemente obbligati, pena l'esclusione dalla sezione e fatti salvi altri eventuali provvedimenti presi dal circolo secondo quanto previsto dallo statuto, ad osservare lo Statuto, i regolamenti e la normativa in genere della Federazione sportiva di appartenenza (F.I.T.) e del CONI.

In particolare gli appartenenti alla sezione sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività', osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardare la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.

Gli iscritti alla sezione Tennis agonistico sono soggetti al tesseramento alla Federazione sportiva di appartenenza e si impegnano agli obblighi di carattere economico ed affiliazione dalla medesima previsti.

Art.4

Sezione Calcio

La sezione calcio si propone come finalità la pratica del calcio nel territorio dello Stato italiano.

Gli iscritti a tale sezione sono conseguentemente obbligati, pena l'esclusione dalla sezione e fatti salvi altri eventuali provvedimenti presi dal circolo secondo quanto previsto dallo statuto, ad osservare lo Statuto, i regolamenti e la normativa in genere della Federazione sportiva di appartenenza.

In particolare gli appartenenti alla sezione sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché' salvaguardare la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.

Art.5

Sezione Nuoto (piscine)

La sezione nuoto si propone come finalità la pratica del nuoto nel territorio dello Stato italiano.

Gli iscritti a tale sezione sono conseguentemente obbligati, pena l'esclusione dalla sezione e fatti salvi altri eventuali provvedimenti presi dal circolo secondo quanto previsto dallo statuto, ad osservare lo Statuto, i regolamenti e la normativa in genere della Federazione sportiva di appartenenza.

In particolare gli appartenenti alla sezione sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardare la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.

Art.6

Sezione altri sport

La sezione altri sport si propone come finalità la pratica dello sport dilettantistico nel territorio dello Stato italiano.

In particolare gli appartenenti alla sezione sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché' salvaguardare la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.

Art.7

Sezione attività ricreativa.

La sezione ricreativa si propone come finalità l'attività ricreativa dei soci e dei loro familiari.

CAPITOLO III

DELL'ACCESSO ALLA SEDE SOCIALE

Art.8

L'accesso alla sede sociale, nonché l'uso degli impianti ed attrezzature, secondo gli orari stagionali, è riservato ai soci con le modalità di seguito indicate:

9 L

57

- a) ai soci ed ai loro coniugi e figli, di età non superiore ai 25 anni, anche se non conviventi: il diritto è esteso anche ai figli non coniugati di età superiore ai 25 anni purché ancora conviventi con il socio;
- b) il socio non coniugato o legalmente separato può indicare una persona, con lui convivente, a cui vengono estesi i medesimi diritti di accesso del socio. La predetta autorizzazione è concessa dal Consiglio Direttivo previa verifica della condizione di convivenza che deve essere attestata da uno stato di famiglia o da una dichiarazione di autocertificazione ex art.46 DPR 28/12/2000 n.445. L'indicazione della persona beneficiaria avrà efficacia per almeno due anni consecutivi: entro tale periodo il socio potrà revocare il beneficio a favore della persona indicata ma non modificare il nominativo. In caso di revoca il socio dovrà comunque attendere la scadenza del biennio prima di poter indicare un nuovo nominativo.
- c) il socio non coniugato, senza figli e/o altre persone conviventi inserite nel proprio stato di famiglia, può indicare una persona a cui vengono estesi i medesimi diritti di accesso del socio. La predetta autorizzazione è concessa dal Consiglio Direttivo previa verifica della condizione di cui al capoverso precedente che deve essere attestata da uno stato di famiglia o da una dichiarazione di autocertificazione ex art.46 DPR 28/12/2000 n.445. L'indicazione della persona beneficiaria avrà efficacia per almeno due anni consecutivi: entro tale periodo il socio potrà revocare il beneficio a favore della persona indicata ma non modificare il nominativo. In caso di revoca il socio dovrà comunque attendere la scadenza del biennio prima di poter indicare un nuovo nominativo.
- d) il socio non coniugato, o legalmente separato/divorziato/vedovo, con figli di età inferiore ai 25 anni e senza altre persone conviventi inserite nel proprio stato di famiglia,



27

famiglia, può indicare una persona a cui vengono estesi i medesimi diritti di accesso del socio previo pagamento di una quota annuale e nominativa il cui importo è determinato dal Consiglio Direttivo con apposita delibera entro il 31/12 di ogni anno. La predetta autorizzazione è concessa dal Consiglio Direttivo previa verifica della condizione di cui al capoverso precedente che deve essere attestata da uno stato di famiglia o da una dichiarazione di autocertificazione ex art. 46 DPR 28/12/2000 n.445.

- e) Il Socio che vende la quota, unitamente al coniuge e figli aventi diritto di accesso a norma di statuto, non potranno essere indicati come persone beneficiarie aventi diritto di accesso in base agli art. 8 b) – 8 c) e 8 d) per tre anni dalla data di vendita della quota.
- f) La persone indicata dal Socio che usufruisce dell'art. 8 per il diritto a frequentare il circolo non può far accedere altre persone senza autorizzazione pena la decadenza immediata del diritto all'accesso.
- g) ai dirigenti del C.O.N.I. muniti di tessera di riconoscimento;
- h) ai Soci di altri club o società con i quali siano stati effettuati accordi di reciprocità;
- i) agli invitati muniti di regolare invito.

Al fine di garantire la sicurezza ed i necessari controlli, l'accesso al circolo da parte di coloro che ne hanno il diritto potrà essere regolamentato dal Consiglio Direttivo mediante l'utilizzo di supporti di riconoscimento, cartacei e/o magnetici, e dispositivi similari.

Art. 9

E' facoltà del socio concedere l'usufrutto della propria quota ad un genitore, figlio/a di oltre 25 anni non convivente, fratello o sorella.

Art.10

E' facoltà del socio, che non sia residente in provincia di Parma, concedere in usufrutto la propria quota a terzi.

La predetta facoltà è subordinata all'espressione di un preventivo gradimento del Consiglio Direttivo in relazione alla persona designata quale usufruttuario.

Il Consiglio Direttivo si esprimerà entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del socio con una decisione è inappellabile.

La richiesta di autorizzazione deve essere supportata da certificato di residenza (in data non anteriore a tre mesi) a pena d'inammissibilità.

Art.11

I minori di anni 10 possono frequentare la sede sociale soltanto se accompagnati dai genitori, o da altro Socio, responsabili della loro sorveglianza.

Il Consiglio Direttivo, in occasione di particolari manifestazioni o gare, potrà stabilire limitazioni alla frequenza dei minori di anni 10.

Art. 12

I Soci ed i loro ospiti sono tenuti a frequentare gli ambienti sociali ed il ristorante usando un abbigliamento consono al contesto ed alla situazione.

E' vietato accedere in costume da bagno ed in accappatoio nei locali della Club House, del Ristorante e Area Campi Tennis.

Art. 13

Biciclette, auto e motocicli, dovranno essere parcheggiati esclusivamente nelle zone delimitate a tale scopo ed in modo da non arrecare intralcio al flusso e al deflusso degli altri veicoli.



E' fatto rigoroso divieto di introdurre cani o altri animali nel recinto del Circolo.

CAPITOLO IV

ACCESSO DEGLI OSPITI

Art. 14

Ai soci è consentito accedere al ristorante con ospiti con un limite di quattro persone per volta.

Il Socio che intenda invitare al ristorante un numero superiore di persone deve chiedere preventivamente l'autorizzazione mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile sia in Segreteria che online sul sito web del Circolo.

Art. 15

Durante la loro permanenza gli ospiti dovranno essere sempre accompagnati dal Socio invitante il quale è responsabile del rispetto da parte degli stessi delle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 16

Ai fini dell'utilizzo degli impianti sportivi con ospiti ad ogni socio sono concessi, nell'arco di un anno, un massimo di n.12 permessi d'invito giornalieri nominativi e numerati.

Durante il periodo estivo (01/06-30/09) il socio ne potrà utilizzare un numero massimo di 8.

Durante il periodo estivo (01/6-30/09) i predetti permessi potranno essere utilizzati per invitare ospiti residenti nella provincia di Parma nelle giornate da lunedì a venerdì e, limitatamente ad ospiti residenti fuori dalla provincia di Parma, anche nei giorni festivi e nel week end.

L'utilizzo degli inviti è precluso nella settimana di Ferragosto.

E' altresì facoltà del Socio, previa richiesta ed autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo, consentire la frequentazione degli impianti sportivi ai nipoti di età inferiore ai 10 anni per 2 settimane dal 01/06 al 30/09.

E' facoltà del socio, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, indicare il nominativo di una persona (es. baby-sitter) che, in sua sostituzione, possa accedere al club insieme ai figli di età non superiore ai 10 anni dal lunedì al venerdì.

Il Consiglio potrà richiamare i Soci al rispetto di questi criteri e, in caso di abusi, potrà limitare o vietare gli inviti stessi.

Il Consiglio potrà altresì limitare, in coincidenza con periodi di particolare utilizzo degli impianti sportivi, l'esercizio della facoltà d'invitare ospiti.

Art. 17

Nel caso di manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dal Consiglio, è consentito l'uso degli impianti utilizzati per le gare agli ospiti partecipanti senza limitazione alcuna.

CAPITOLO V

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

USO IMPIANTI ED ATTREZZATURE

Art. 18

Il personale dipendente ed i collaboratori del Circolo sono addetti esclusivamente ai locali e agli impianti sociali e non sono disponibili per il servizio privato ai Soci.

Art.19



Il Direttore del Circolo organizza e coordina l'attività dei dipendenti e collaboratori secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo.

E' responsabile del buon andamento dei servizi direttamente esercitati dal Circolo e vigila sul corretto funzionamento di quelli affidati in gestione ad altri soggetti riferendo in proposito agli organi sociali competenti ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Adotta le misure urgenti necessarie per fronteggiare eventuali situazioni impreviste rispetto alle quali non sia possibile la preventiva consultazione degli organi sociali competenti, dandone poi a questi ultimi tempestiva comunicazione.

Ha il compito d'invitare i Soci al rispetto delle norme dello statuto, del presente regolamento e delle altre disposizioni adottate dal Consiglio Direttivo nonché ad evitare comportamenti tali da turbare l'ordine e l'armonia del Circolo, segnalando al Consiglio Direttivo ogni violazione in tal senso.

E' tenuto altresì, d'intesa con il responsabile della Sicurezza, ad adottare tutte le misure idonee per una corretta applicazione delle vigenti normative in tema di sicurezza.

Art.20

I Soci che intendono presentare un reclamo sul comportamento del personale dipendente o dei gestori dei servizi dati in concessione, nonché sul funzionamento dei servizi sociali, hanno facoltà di farlo per iscritto, anche con email, indirizzando il reclamo alla segreteria che provvederà ad inoltrarlo al Consiglio Direttivo entro e non oltre tre giorni dal ricevimento.

Art. 21

La disponibilità degli impianti e delle attrezzature viene regolamentata dal Consiglio Direttivo tenendo presenti le necessità della pulizia e della manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sul sito del Circolo ed in bacheca sarà esposto un quadro riportante le normative e le eventuali limitazioni.

Art. 22

Ogni Socio è tenuto ad avere la massima cura e rispetto di tutto quanto costituisce il patrimonio sociale.

Art.23

I Soci responsabili per danni arrecati a beni sociali, sono tenuti al risarcimento dei medesimi nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

Il Socio risponderà altresì del fatto addebitabile ai propri familiari ed invitati.

Art.24

E' fatto assoluto divieto di:

- a) praticare altri sport negli spiazzi interni del circolo non appositamente predisposti,
- b) praticare qualsiasi gioco d'azzardo;
- c) mettere in atto intemperanze materiali, verbali o altre manifestazioni non consone al decoro dell'ambiente;

Art. 25

I figli minori dei Soci dovranno tenere un contegno tale da non arrecare disturbo o molestia ai frequentatori del Circolo e per i giochi dovranno sostare nella zona ad essi riservata.

Art. 26



Lo Sporting Club ed i suoi organi direttivi ed esecutivi non sono responsabili del denaro, oggetti di valore, indumenti, attrezzi sportivi individuali lasciati incustoditi nella Sede Sociale.

Art.27

I Soci e i familiari potranno noleggiare, compatibilmente con le disponibilità, uno o più armadietti per l'uso dei quali verseranno anticipatamente la quota annua deliberata dal Consiglio.

Qualora le richieste superassero le disponibilità, si provvederà all'assegnazione usando come criterio di precedenza l'assegnazione ad ogni socio di almeno un armadietto, la data delle domande e, in caso di parità, l'anzianità sociale.

Il Socio cui sia stato assegnato l'armadietto, ha diritto di servirsene per un periodo illimitato fermo restando che è facoltà del Consiglio Direttivo rientrarne in possesso nel caso in cui si dimetta o venga dichiarato moroso.

In tali circostanze l'armadietto dovrà essere reso immediatamente disponibile e, qualora trascorrono 20 giorni senza che ciò avvenga, lo stesso sarà ugualmente sgombrato a cura del Circolo.

Gli oggetti e gli indumenti in esso contenuti saranno inventariati e resteranno a disposizione del socio interessato presso la sede sociale per tre mesi.

Il Socio risponde della buona conservazione dell'armadietto affidatogli ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni.

CAPITOLO VI

SERVIZIO BAR RISTORANTE

Art. 28

Il servizio bar ristorante, riservato ai Soci, familiari ed invitati, funzionerà secondo gli orari deliberati dal Consiglio, d'accordo con la gestione del servizio stesso, ed è disciplinato dall'apposito regolamento della "Club House";

Art. 29

Eventuali osservazioni, doglianze, richieste relative al predetto servizio dovranno essere indirizzate per iscritto al Consiglio Direttivo evitando qualsiasi discussione con il gestore e/o con il personale.

CAPITOLO VII

PISCINE

Art. 30

Il Socio, familiare o invitato che usufruisca della piscina, dovrà servirsi degli appositi spogliatoi. E' vietato spogliarsi ai bordi della piscina e lasciare indumenti fuori dagli spogliatoi.

Art. 31

L'utilizzo delle piscine è disciplinato da apposito regolamento che viene portato a conoscenza dei soci anche mediante affissione, per estratto, nelle adiacenze delle piscine.

CAPITOLO VIII

TENNIS

Art. 32

L'accesso ai campi è consentito solo in tenuta da gioco e con l'impiego di scarpe da tennis.

E' vietato giocare a torso nudo o in canottiera.



Art.33

L'utilizzo dei campi e le modalità di prenotazione degli stessi sono oggetto di apposito regolamento denominato "Regolamento Tennis" che sarà portato a conoscenza di ogni socio mediante posta elettronica ed affissione alla bacheca presso la sede sociale.

Art. 34

E' facoltà del Consiglio Direttivo stabilire:

- a) l'orario di apertura e di chiusura dei campi di gioco;
- b) eventuali modalità di assegnazione di uno o più campi a disposizione di maestri ed istruttori;
- c) limitazioni dell'uso dei campi per consentire lo svolgimento di gare, tornei e manifestazioni;
- d) la regolamentazione dell'uso notturno dei campi nonché di quelli coperti.
- e) le modalità di prenotazione dei campi.

CAPITOLO IX

QUOTE SOCIALI

Art. 35

Le quote sociali sono deliberate di anno in anno dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea.

Il Socio è tenuto ai relativi versamenti entro i termini stabiliti dalle delibere del Consiglio Direttivo.

In caso di morosità eccedente i 30gg è facoltà del Consiglio Direttivo, dopo aver invitato il socio ad effettuare il versamento entro 15 gg, disporre che allo stesso ed ai

suoi famigliari venga impedito l'accesso alla Sede Sociale anche mediante affissione del provvedimento d'inibizione presso la Sede.

I familiari dei Soci non sono solidalmente responsabili per il pagamento della quota sociale.

Art. 36

Il pagamento della quota sociale dà diritto di accedere alla Sede Sociale e di usufruire degli impianti sociali.

E' comunque facoltà del Consiglio Direttivo disporre l'accesso a pagamento degli impianti sportivi con modalità che dovranno essere oggetto di apposita deliberazione da comunicare ai soci con congruo anticipo.

CAPITOLO X

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEI SOCI

Art. 37

I provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci sono adottati dal Collegio dei Probiviri le cui deliberazioni sono inappellabili.

Il Collegio dei Probiviri esercita l'azione disciplinare nei confronti dei soci che con il proprio comportamento abbiano compromesso il prestigio del Circolo ovvero il buon andamento della vita sociale, o che abbiano contravvenuto alle norme dello Statuto o del Regolamento del Circolo.

Art. 38

Il Collegio dei Probiviri può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari: 1) richiamo verbale; 2) richiamo scritto; 3) sospensione temporanea, sino ad un massimo di un anno, dall'accesso alla sede sociale; 4) radiazione.



La radiazione può essere comminata nei casi d'indegnità o per gravi violazioni dello statuto.

Il Socio colpito dal provvedimento di sospensione non può accedere alla Sede del Circolo e non ha diritto di voto in Assemblea.

La sospensione, comminata per motivi disciplinari diversi dalla morosità, è personale e non si estende ai familiari della persona nei cui confronti la misura disciplinare è stata adottata.

Art. 39

Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante contestazione scritta all'interessato degli addebiti.

Copia della contestazione viene contemporaneamente inviata al Collegio dei Probiviri.

La comunicazione deve indicare i termini entro i quali sarà facoltà del socio inviare proprie difese scritte o chiedere di essere ascoltato dal Collegio dei Probiviri.

Art. 40

Trascorso il termine di cui al precedente comma il Collegio dei Probiviri, dopo adeguata istruttoria, delibererà l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La decisione adottata dal Collegio dei Probiviri dovrà essere comunicata al Consiglio Direttivo che vi dà esecuzione comunicandola all'interessato con lettera raccomandata e disponendone l'affissione per almeno dieci giorni nei locali riservati ai soci.

Art. 41

In caso di controversie o dispute insorte tra i Soci o tra i frequentatori nell'ambito dell'attività associativa o comunque nella Sede Sociale il Collegio dei Probiviri, su

richiesta delle parti interessate o anche di una sola delle stesse, potrà fungere da amichevole compositore; in tale ipotesi, udite le parti, si pronuncerà secondo equità.

CAPITOLO XI

DELLE COMUNICAZIONI AI SOCI

Art. 42

Tutte le deliberazioni di carattere generale del Consiglio Direttivo relative al contenuto del presente regolamento, saranno comunicate ai Soci mediante email, pubblicazione sul sito web e /o affissione, a cura della Segreteria, presso la sede sociale.

Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 13/06/2017.

Attestato



[Handwritten signature]